

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome Del Popolo Italiano  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZ. IV CIVILE

sentenza 3P2/22  
Pg 50204/20  
PP 113/22

Il giudice di pace dott.sa Daniela Pone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al N.R.G. [redacted] /20, trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2021, vertente

TRA

- [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [redacted] rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti [redacted] giusta delega apposta in calce all'atto di citazione in opposizione;  
- opponente

E

[redacted], elettivamente domiciliato in Cisterna di Latina, Largo Salvatori n° 10, presso lo studio dell'Avv. Simona Giorgi dalla quale è rappresentato e difeso;  
- opposto

NONCHE'

Per il procedimento iscritto al N.R.G. 2203/21 riunito per connessione:

- [redacted] elettivamente domiciliati in Roma, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] rappresentati e difesi in via congiunta e disgiunta dagli [redacted] giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione;  
-opponenti-

E

- [redacted] con l'Avv. Simona Giorgi;  
-opposto -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.: [redacted] /2020.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 novembre [redacted] da intendersi qui integralmente trascritte.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, l' [redacted] citava in giudizio [redacted] onde sentir revocare il Decreto Ingiuntivo n. [redacted] /2020, emesso in data [redacted] .2020 dal Giudice di Pace di Roma per l'importo di euro 3051,86, nei confronti di [redacted]

\_\_\_\_\_ in solido, a seguito di ricorso avanzato da \_\_\_\_\_; adduceva a motivo l'insussistenza del credito azionato in quanto il (\_\_\_\_\_ nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, tra gli odierni ingiunti in solido - recante il N.R.G.: \_\_\_\_\_ - eseguiva una consulenza tecnica d'ufficio, nonostante fosse stato informato dal procuratore dei sigg.ri (\_\_\_\_\_ che la controversia era in via di bonaria definizione.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ contestando l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; precisava di essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento civile N.R.G.3 promosso innanzi al Tribunale di Roma da (\_\_\_\_\_ contro l' / \_\_\_\_\_; di aver accettato l'incarico e di aver prestato giuramento in data \_\_\_\_\_; che le operazioni peritali venivano regolarmente svolte ed in data 1 \_\_\_\_\_ il ctu depositava la relazione definitiva contestualmente all'istanza di liquidazione dei propri compensi; in data 1 \_\_\_\_\_ la causa veniva estinta per inattività delle parti, senza che il Giudice Istruttore avesse nel frattempo emesso il decreto di liquidazione, per cui il compenso professionale non era stato ancora corrisposto.

All'udienza del \_\_\_\_\_, su istanza avanzata dall'opponente, veniva disposta la trasmissione degli atti al Sig. Presidente del Tribunale.

Con ordinanza riservata del (\_\_\_\_\_ al presente procedimento veniva riunita la causa contraddistinta con il n. R.G. \_\_\_\_\_ promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \ \_\_\_\_\_, assegnata a questo giudice con provvedimento del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 40 e 274 c.p.c. trattandosi di cause soggettivamente e oggettivamente connesse, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo n. : \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_ dal Giudice di Pace di Roma per l'importo di euro 3051,86; gli oppositori deducevano l'inesistenza del credito vantato dal (\_\_\_\_\_ e la carenza del titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre \_\_\_\_\_.

Ciò posto, esaminata la domanda così come risulta dal contenuto sostanziale del ricorso, nonché dal complesso della documentazione prodotta, appare fondata la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che ha posizione sostanziale di attore - mentre non appaiono concludenti le eccezioni delle difese fatte valere dagli oppositori - che assumono posizione sostanziale di convenuti.

Si rileva che il procedimento di opposizione all'ingiunzione non è da considerarsi come un mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in se sia l'azione sommaria sia l'azione ordinaria che emerge soltanto a seguito della eventuale opposizione.

Benché ai sensi dell'art. 168 del DPR 115/2002 in materia delle spese di giustizia la liquidazione delle spettanze al CTU debba essere effettuata con decreto del magistrato titolare del procedimento, ove manchi il provvedimento giudiziale di liquidazione ( nel caso in esame il procedimento risulta estinto ) il ctu potrà



agire autonomamente in giudizio nei confronti delle parti al fine di ottenere il compenso per l'attività svolta, richiedendo il parere del Consiglio dell'Ordine per l'applicazione della tariffa CTU, in quanto l'incarico gli è stato conferito nell'ambito di pubblica funzione quale ausiliario del giudice.

Il ricorrente ha documentato la pretesa creditoria producendo copia della Ordinanza del [redacted] di nomina nel procedimento innanzi al Tribunale civile di Roma N.R.G.:[redacted], copia del verbale di udienza di giuramento e formulazione dei quesiti del [redacted] copia parziale del verbale di udienza del [redacted] di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; copia istanza di liquidazione del [redacted] in relazione ai quali le contestazioni avanzate dalle parti oppponenti non appaiono concludenti.

Ed invero da un lato non è contestato l'espletamento dell'incarico dal parte del [redacted] conclusosi con il deposito della relazione unitamente alla istanza di liquidazione del compenso, sulla base della parcella e sul visto di congruità dell'Ordine [redacted], dall'altro benché risulti provato che il ctu sia stato informato delle trattative pendenti tra le parti, nessun provvedimento che autorizzasse il consulente a sospendere le operazioni peritali è stato emesso dal Giudice, mentre con ordinanza del [redacted] veniva rigettata l'istanza, proposta in data [redacted] dagli attori - odierni oppponenti - di proroga dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali.

Nessuna prova risulta, inoltre, fornita circa la corresponsione dell'acconto di euro [redacted] oltre iva, posta dal Giudice a carico degli attori, all'udienza fissata per il giuramento del CTU.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non ricorrono gli estremi del risarcimento considerato che non può sanzionarsi la semplice soccombenza che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale mentre, nel caso in esame, non risulta che la condotta soggettiva delle soccombenti sia stata caratterizzata dall'aver agito senza la normale prudenza.

L'opposizione va rigettata e le spese vanno liquidate secondo soccombenza nella misura indicata in dispositivo, fermo restando la liquidazione delle spese della fase monitoria effettuata nel decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:

-rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. [redacted] emesso in data [redacted] dal Giudice di Pace di Roma per l'importo di euro 3.051,86 in solido nei confronti di [redacted]

[redacted]

-condanna [redacted]

[redacted] in solido al pagamento, oltre che delle spese della fase monitoria effettuata nel decreto ingiuntivo, delle spese del presente giudizio liquidandole in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 30 dicembre 2021

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Roma, il 14/1/22  
IL CANCELLIERE  
Alessandra [redacted]



Il Giudice di Pace